



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

ORIGINALE DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 19 del 09/08/2019

Oggetto: AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA E COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE.

L'anno **DUEMILA DICIANNOVE**, il giorno **NOVE** del mese di **AGOSTO**, dalle ore 16.00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **STRAORDINARIA - PUBBLICA** che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE	N°	CONSIGLIERI	PRESENTE	ASSENTE
01	CASCINI VINCENZO	X		10	FERRO BARBARA	X	
02	IMPIERI FRANCESCA	X		11	FIORILLO AGNESE	X	
03	LIPORACE MARCO	X		12	TRIBUZIO DANIELA	X	
04	CRISTOFARO VINCENZO	X		13	GRECO EUGENIO	X	
05	SCAVELLA MARIA ROSA	X					
06	SPINELLI VINCENZO		X				
07	CARROZZINO VINCENZO	X					
08	SCOGGIO STEFANIA	X					
09	CETRARO SALVATORE	X	X G				
Assegnati n. 13		in carica n. 13		Presenti n. 11		Assenti n. 2	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza l'Avv. Vincenzo Carrozzino nella sua qualità di **PRESIDENTE** Partecipa, con funzioni di verbalizzante il Segretario Comunale Dott. **NICOLA FALCONE**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il presidente legge la proposta

Scoglio propone una modifica, salvaguardando i contratti esistenti di accertamento di tributi

Fiorillo esprime contrarietà alla esternalizzazione e chiede il rinvio del punto all'ordine del giorno.

Il sindaco ritiene che l'impostazione dell'ufficio tributi vada modificata radicalmente

Ferro dice che la richiesta di rinvio è tesa proprio a precisare le linee di indirizzo dell'esternalizzazione

Scoglio dice che l'ufficio tributi non funziona e occorre cambiare. L'esternalizzazione serve ad eliminare il rapporto diretto dell'ufficio con il contribuente

Il sindaco chiede alla minoranza di preparare una proposta integrativa da integrare con quella della maggioranza ; tuttavia l'esternalizzazione è fondamentale.

Il presidente mette ai voti la proposta di rinvio con il seguente esito :

PRESENTI	11	
ASTENUTI	0	
VOTANTI	11	
FAVOREVOLI	11	
CONTRARI	0	

Il punto all'ordine del giorno è rinviato.

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(V. INFRA)

PER LA REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE

Si esprime parere:

VISTO REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA .

Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell'atto di cui al presente visto di regolarità è compatibile con le regole di finanza pubblica, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale elaborata per il rispetto del patto di stabilità interno 2009.

UFFICIO RAGIONERIA


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data

(V. INFRA)

IL SEGRETARIO

 **Dott. NICOLA FALCONE**



IL PRESIDENTE

 **Avv. VINCENZO CARROZZINO**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Daniele Ponte, visti gli atti d'ufficio, attesta che ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line il **19 AGO, 2019** al n..... e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì,

19 AGO, 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

 **DANIELE PONTE**



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

**AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA E
COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE**

IL SINDACO

Premesso che:

- ☐ il quadro normativo vigente, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, garantisce agli enti locali autonomia finanziaria mediante entrate derivate ed entrate proprie tra cui sono da annoverare le entrate tributarie (ICI/IMU, TARSU/TARES, TOSAP, imposta di pubblicità e pubbliche affissioni) e le entrate di natura patrimoniale (canoni e fitti attivi, proventi derivanti dalle sanzioni amministrative al codice della strada, proventi dei servizi pubblici, oneri concessori, ecc.);
- ☐ l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni"*;
- ☐ l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

Considerato che il servizio di riscossione costituisce un asse portante dell'autonomia finanziaria e tributaria dello Stato e degli enti locali, in quanto è volto a garantire l'esazione delle entrate necessarie a finanziare la spesa pubblica e deve pertanto essere svolto secondo modalità e criteri volti a garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nel rispetto delle esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti;

Considerato che il servizio di riscossione delle entrate locali ha subito, nel corso degli anni, un processo di revisione, in quanto:

- 1) il decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988 aveva affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi la riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali di comuni e province, facendo divieto agli stessi di avvalersi, per la riscossione delle entrate patrimoniali e assimilate e dei contributi comunque denominati, di ulteriori modalità di riscossione diverse dal tesoriere comunale;
- 2) il decreto legislativo 15 dicembre 1992, n. 446:
 - b.1) all'articolo 52, come sopra ricordato, ha attribuito agli enti locali potestà regolamentare in materia di entrate proprie, demandando agli stessi enti la decisione circa le modalità di gestione e l'eventuale affidamento a terzi delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione, sia

- spontanea che coattiva e stabilendo che, in assenza di una specifica determinazione in merito, continuassero ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti;
- b.2) all'articolo 53 ha istituito l'Albo dei concessionari privati abilitati a svolgere per conto degli enti locali l'attività di gestione dei tributi e delle altre entrate di comuni e province;
- 3) l'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione*", a far data dal 1° ottobre 2006:
- c.1) ha soppresso l'affidamento in concessione del servizio nazionale di riscossione riportando le funzioni sotto il controllo pubblico, mediante la costituzione di un'apposita società oggi denominata *Equitalia spa*;
- c.2) ha previsto la possibilità per i vecchi concessionari, all'atto del passaggio in mano pubblica, di incorporare il ramo d'azienda relativo alla fiscalità locale dando vita ad un nuovo soggetto privato deputato ad assumere tutte le funzioni svolte per conto degli enti locali;
- c.3) ha disposto, per quanto riguarda le entrate degli enti locali, un regime transitorio scadente al 31 dicembre 2010 durante il quale, in assenza di una diversa determinazione in merito da parte degli enti locali, l'attività di riscossione continuava ad essere svolta: i) da *Equitalia spa*, se il vecchio concessionario non aveva provveduto allo scorporo del ramo della fiscalità locale; ii) dalle società cessionarie del ramo d'azienda relativo alla fiscalità locale, se regolarmente iscritte all'Albo; decretando in questo modo a partire dal 1° gennaio 2011 la definitiva apertura alla concorrenza della riscossione;
- 4) le società del Gruppo *Equitalia*, che rivestono la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni conferiti in materia dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Titolo I, Capo II e Titolo II) sono sciolte;
- 5) l'esercizio delle funzioni, ad esse assegnato, relative alla riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 viene ora attribuito all'Agenzia delle Entrate e svolto da un suo ente strumentale pubblico economico, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, che subentrerà ad *Equitalia* a titolo universale nei suoi rapporti giuridici attivi e passivi, con una propria autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, sottoposto all'indirizzo, alla vigilanza e al monitoraggio costante del Ministro dell'Economia e delle Finanze secondo i principi di trasparenza e di pubblicità.
- 6) il nuovo Ente può anche svolgere, tra le altre, l'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e/o patrimoniali dei Comuni, previo specifico affidamento in tal senso.

Confermato a tutt'oggi l'impossibilità di organizzare e gestire direttamente le attività di riscossione spontanea e coattiva, attraverso strutture interne all'Ente, in considerazione del fatto che la complessità delle attività previste richiede un'organizzazione in termini di risorse umane e strumentali non presenti all'interno dell'Amministrazione, da espletare con la necessaria urgenza nel più breve tempo possibile al fine di evitare di incorrere in prescrizioni e comunque per garantire il finanziamento delle spese anche di natura straordinaria dell'ente, oltre che per ragioni di equità sociale;

Vista la necessità dell'Ente di incrementare l'attività di riscossione, date le sofferenze di liquidità in cui versa attualmente;

Richiamato l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale attribuisce agli enti locali la potestà regolamentare relativamente alla gestione delle proprie entrate, anche di natura tributaria, ed in particolare il comma 5, lettera b), in forza del quale gli enti locali possono affidare, anche disgiuntamente, le attività di accertamento e di riscossione dei tributi locali esclusivamente ai seguenti soggetti:

- 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

- 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività;
- 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
- 4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

Atteso in particolare che:

- ☐ l'articolo 53 del d.Lgs. n. 446/1997 prevede la istituzione, presso il Ministero delle Finanze, del nuovo Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali;
- ☐ con Decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000, n. 289, è stato istituito l'Albo dei gestori delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate degli enti locali, previsto dall'art. 53, comma 3, del d.Lgs. n. 446/1997;
- ☐ l'art. 10, comma 5, della legge n. 448/2001 ha abrogato il comma 7 dell'art. 52 del d.Lgs. n. 446/1997, che prevedeva l'emanazione di una successiva norma di fissazione dei criteri di indizione delle gare e che, conseguentemente, la procedura di gara in oggetto è disciplinata secondo i principi generali in materia di procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito alla gestione dei pubblici servizi in relazione al disposto dell'art. 42, comma 2, lettera e), del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) con verbale n. 52 del 05.08.2019;

Ritenuto di provvedere in merito, demandando al responsabile del Settore Entrate gli adempimenti necessari alla esecuzione del presente provvedimento;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

- a) **di procedere**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'affidamento in appalto dei servizi di liquidazione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali non ancora accertate alla data odierna;

- b) **di dare atto** che la riscossione dovrà avvenire sui conti correnti intestati all'Ente;
- c) **di dare atto** inoltre che:
- a) la società affidataria dovrà essere individuata tra quelle iscritte all'Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali ai sensi dell'art. 53 co. 1 del D.Lgs. 446/1997 presso il Ministero delle Economie e delle Finanze e dotate di alti requisiti professionali ed economici, al fine di garantire efficienza nel servizio svolto;
 - b) all'appaltatore sarà erogato un compenso pari esclusivamente all'aggio sugli importi effettivamente incassati dagli avvisi di accertamento notificati ai contribuenti;
 - c) l'affidataria al termine dell'incarico dovrà fornire il data base aggiornato con le verifiche appurate attraverso l'emissione dei relativi avvisi di accertamento, attraverso l'utilizzo dei software già in uso presso l'Ente;
 - d) l'affidataria dovrà garantire l'apertura di uno sportello front-office per n. 3 giorni settimanali per tutta la durata dello svolgimento dell'incarico;
 - e) all'affidataria, tenuto conto della peculiarità dei servizi richiesti, è fatto divieto di subappalto e di cessione del contratto.
- d) **di impartire** direttiva al responsabile del settore Entrate a procedere con gli adempimenti necessari alla esecuzione del presente provvedimento tramite indizione di gara ad evidenza pubblica;

Infine, stante l'urgenza di provvedere,

PROPONE

di dichiarare **il** presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco
Dott. Vincenzo Cascini





Affidamento servizio accertamento e riscossione entrate

In riferimento all'affidamento del servizio di liquidazione accertamento e riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, ^{RISADIANO} ~~pur ribadendo~~ di essere contrari all'esternalizzazione del servizio in quanto provoca un aumento dei costi per l'ente ed inoltre appare in contrasto con le indennità dirigenziali di cui al decreto n° 26 del 01/08/2018 e anche alla luce dello squilibrio economico finanziario dell'ente. In particolare per il costo dell'affidamento si fa riferimento ad un capitolo ^{DI SPESA} del bilancio di previsione 2019-2021 che è inficiato da quanto è emerso dal consuntivo 2018 che indica un disavanzo di quasi 18 milioni di euro, bilancio di previsione che andava modificato con una variazione ^{di} che non viene riequilibrato dalla non delibera appena approvata.

chiediamo comunque un rinvio del punto in considerazione che non sono indicate in modo preciso le linee di indirizzo per l'affidamento ad esempio:

- a) non è indicato il costo dell'affidamento a quanto cioè corrisponde l'aggio erogato;
- b) non siamo a conoscenza se l'ente provvederà a revocare l'incarico affidato alla maggioli per l'accertamento e riscossione del servizio pubbliche affissioni e tassa sul suolo pubblico tosap;
- c) non è specificato se l'accertamento e riscossione del servizio idrico sia incluso nella proposta di affidamento.

Chiediamo che la proposta di rinvio venga sottoposta a voto del consiglio

Avv. Barbara Ferro

Avv. Agnese Fiorillo

Avv. Eugenio Greco

Avv. Daniela Tribuzio

OGGETTO:

AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SPONTANEA E COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI DELL'ENTE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilascia **PARERE FAVOREVOLE** sulla presente proposta.

Data 31.07.2019

Il Responsabile del Settore Entrate
Dott.ssa A. Grosso Ciponte



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 rilascia **PARERE FAVOREVOLE** sulla presente proposta.

Data 31.07.2019

Il Responsabile del Settore Economico- Finanziario
Dott.ssa A. Grosso Ciponte



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO
Provincia di Cosenza
- 5 AGO 2019
Prot. IV 10597

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 52	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale ad oggetto: "Affidamento in appalto del servizio di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'ente"
Data 05.08.2019	

L'anno 2019, il giorno 05 del mese di agosto, alle ore 11.00 il revisore presso il proprio studio sito in Marina di Strongoli alla via Armoxidano, SNC inizia a lavorare per esprimere il proprio parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Affidamento in appalto del servizio di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dell'ente";

Richiamato l'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale:

a) al comma 1, lettera b), n. 3, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione a organismi esterni;

b) al comma 1-bis, prevede che "nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori."

Esaminata la proposta in oggetto con la quale viene disposta una nuova modalità di gestione del servizio di gestione, liquidazione e riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali attraverso l'appalto di servizi;

Atteso che il servizio di che trattasi rientra tra i servizi strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative dell'ente;

Visto l'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale testualmente recita:

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale e di dotazione organica.
2. Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.
3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Vista la specifica normativa di settore;

ESPRIME

Parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto

Letto, approvato e sottoscritto.



L'organo di revisione economico-finanziaria
Dott.ssa Filomena Chiarina Turano